

13. I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza delle corti sovranazionali

di Paola Pannia

ORCID 0000-0002-5345-2735

DOI: 10.54103/milanoup.314.c818

13.1. Le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel corso del 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti anche Corte EDU) e la Corte di Giustizia dell'Unione europea (d'ora in avanti anche CGUE) hanno emesso ciascuna 7 sentenze con riferimento alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Cominciando dalle pronunce della Corte EDU, le decisioni adottate nel 2025 hanno riguardato prevalentemente la tutela della libertà personale delle persone con disabilità, il diritto a un equo processo, il diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. In quattro delle sette pronunce considerate, la Corte ha inoltre richiamato direttamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità quale parametro interpretativo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹.

Un primo gruppo di decisioni concerne la tutela della **libertà personale delle persone con disabilità psicosociale e le garanzie procedurali** nei procedimenti di ricovero coatto o detenzione. In particolare, il caso *B.M. v. Spain* riguarda il **ricovero coatto del ricorrente in una struttura psichiatrica pubblica** e la successiva **convalida giudiziaria della misura senza adeguate garanzie procedurali**². La Corte ha osservato che il controllo giurisdizionale era stato meramente formale (udienza svoltasi tramite una piattaforma online, cui partecipò solo il ricorrente senza l'assistenza di un avvocato) e fondato su una diagnosi ancora incerta, svolta senza una visita e dunque senza una valutazione approfondita della necessità e proporzionalità del ricovero né delle possibili misure meno restrittive. Particolare rilievo assume inoltre il mancato accesso effettivo all'assistenza legale, nonostante le reiterate richieste del ricorrente di poter

1 Si tratta, in particolare, delle seguenti sentenze: Corte EDU, *I.C. v. The Republic of Moldova*, 27 febbraio 2025, n. 36436/22; Corte EDU, *A.F.L. v. Iceland*, 10 giugno 2025, n. 35789/22; Corte EDU, *Krpelík v. the Czech Republic*, 12 settembre 2025, n. 23963/21; Corte EDU, *Salay v. Slovakia*, 27 maggio 2025, n. 29359/22.

2 Corte EDU, *B.M. v. Spain*, 6 novembre 2025, n. 25893/23.

contattare un avvocato. La Corte ha pertanto accertato la violazione dell'art. 5, par. 1 (e) della Convenzione, che consente la detenzione delle persone con problemi di salute mentale solo in presenza di garanzie procedurali effettive idonee a evitare il rischio di detenzione arbitraria.

Analoga attenzione alle garanzie procedurali emerge nel caso *H.H. v. Finland*, riguardante una donna sottoposta a ripetuti ricoveri psichiatrici involontari e a trattamenti farmacologici forzati, che aveva contestato dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità delle misure chiedendo di essere ascoltata personalmente. Le corti interne avevano tuttavia deciso esclusivamente sulla base degli atti scritti, ritenendo non necessaria un'udienza orale anche in considerazione del fatto che la ricorrente era già stata ascoltata in un diverso procedimento alcuni anni prima³. La Corte ha ritenuto che, alla luce della particolare vulnerabilità delle persone con disabilità e della natura particolarmente invasiva delle misure in questione, la mancata audizione personale della ricorrente abbia compromesso l'effettività del controllo giudiziario richiesto dall'art. 5, par. 4 della Convenzione. In particolare, la Corte, sottolineando ancora una volta **la particolare vulnerabilità delle persone con disabilità psicosociale e la necessità di garanzie rafforzate nei procedimenti limitativi della libertà personale**, ha valorizzato il carattere ripetuto dei ricoveri e la sottoposizione della ricorrente a trattamenti farmacologici non consensuali, osservando che proprio tali circostanze avrebbero richiesto un **controllo giurisdizionale particolarmente rigoroso e un coinvolgimento effettivo della persona interessata nel procedimento**.

Un secondo gruppo di sentenze riguarda invece il **diritto a un equo processo**. In particolare, la sentenza *Krpelík v. the Czech Republic* concerne l'interrogatorio di una **persona con disabilità intellettiva** sottoposta a procedimento penale senza adeguata assistenza legale⁴. La persona fu condannata sulla base della sua confessione avvenuta durante le indagini preliminari e in assenza di un difensore. La Corte ha ribadito che la rinuncia al difensore è valida solo se libera, consapevole e inequivoca e che, **in presenza di persone con disabilità cognitive, gli Stati devono predisporre accomodamenti procedurali idonei a garantire una partecipazione effettiva al processo**. Richiamando gli art. 12 e 13 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Corte ha osservato che **il ricorrente era stato informato dei propri diritti attraverso moduli standard e linguaggio tecnico non adattato alla sua condizione**, segnalando che si trattava di documenti complessi da comprendere anche per persone dotate di piene capacità intellettive, con conseguente compromissione dell'equità complessiva del processo e violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. c), della Convenzione EDU.

Il caso *Niort v. Italia* riguarda invece **le condizioni di detenzione di una persona con gravi patologie psichiatriche nel sistema carcerario italiano**⁵.

3 Corte EDU, *H.H. v. Finland*, 9 dicembre 2025, n. 19035/21.

4 Corte EDU, *Krpelík v. the Czech Republic*, 12 settembre 2025, n. 23963/21.

5 Corte EDU, *Niort v. Italia*, 27 marzo 2025, n. 4217/2023.

Trattandosi di una questione che coinvolge l'Italia, e di una sentenza che accende ancora una volta i riflettori sulle **carenze nella tutela dei diritti delle persone con disabilità (psichica, ma non solo) all'interno del nostro sistema penitenziario**, è necessario soffermarvisi con maggior ampiezza. Il ricorrente era un cittadino detenuto nel carcere di Sassari, con **gravi disturbi psichici** – tra cui il disturbo *borderline* di personalità, il disturbo antisociale di personalità e tossicodipendenza – per i quali era in cura fin dall'infanzia presso i servizi di salute mentale. Egli era già stato riconosciuto, infatti, come **invalido al 100% ed era stato condannato per numerosi gravi reati**. Nel corso della detenzione era stato soggetto a vari trasferimenti tra diverse carceri, ma **la vita carceraria era stata contrassegnata da continui episodi di autolesionismo e da numerosi tentativi di suicidio**. Il ricorrente ha denunciato l'inadeguatezza del trattamento ricevuto, la mancanza di un valido motivo per la sua detenzione (in quanto incompatibile con le sue condizioni mentali), l'assenza di un percorso educativo e riabilitativo, e la mancata esecuzione di decisioni giudiziarie che ne prevedevano il trasferimento in una struttura più idonea. La Corte ha in effetti accertato la violazione degli artt. 3, 6 e 8 della Convenzione, rilevando **l'inadeguatezza delle cure mediche, la mancanza di percorsi terapeutici e riabilitativi compatibili con le condizioni del ricorrente e il mancato trasferimento in una struttura idonea**, nonostante le decisioni giudiziarie che lo disponevano. La Corte ha ribadito che la vulnerabilità delle persone con disabilità psichica impone un livello di tutela superiore rispetto a quello garantito ai detenuti ordinari, poiché le ordinarie dinamiche carcerarie possono aggravare lo stato di salute, e che il rispetto della dignità della persona costituisce un limite inderogabile all'esecuzione della pena.

Un ulteriore gruppo di decisioni concerne, poi, il diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione. In particolare, nel caso *A.F.L. v. Iceland*, la Corte ha affrontato il tema **della responsabilità genitoriale di una persona con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico**⁶. Il ricorrente, persona con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e lieve disabilità intellettiva, era stato in effetti privato della responsabilità genitoriale sulla figlia. Nel rivolgersi alla Corte EDU lamentava che le autorità islandesi non avessero esaminato e adottato misure idonee ad assisterlo nella cura della figlia. Richiamando espressamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la Corte ha ribadito che **i genitori con disabilità non possono essere considerati automaticamente incapaci di esercitare responsabilità genitoriali** né privati della custodia dei figli esclusivamente in ragione della loro condizione, dovendosi però tenere in considerazione il preminente interesse superiore del minore. Gli Stati devono quindi predisporre accomodamenti ragionevoli e misure di sostegno

6 Corte EDU, *A.F.L. v. Iceland*, 10 giugno 2025, n. 35789/22.

adeguate. Nel caso concreto, tuttavia, **la Corte ha ritenuto proporzionata la limitazione dei diritti genitoriali**, considerando il preminente interesse della minore e il fatto che le autorità islandesi avessero predisposto numerose misure di sostegno a favore del genitore (soggiorno presso una struttura residenziale per diagnosi, orientamento e pratica; mesi di sostegno specializzato da parte di consulenti presso l'abitazione del ricorrente; il coinvolgimento di una famiglia di supporto; consulenze su come rafforzare il rapporto con la figlia; consulenze e terapia continuative da parte di uno psicologo). Misure che però non sono state in grado – secondo il parere delle autorità e dei giudici islandesi – di consentire al ricorrente di garantire il benessere della figlia.

Il caso *Salay v. Slovakia* riguarda invece il collocamento di un minore rom nel sistema scolastico speciale destinato agli alunni con disabilità intellettiva lieve⁷, che gli avrebbe fornito un livello di istruzione inferiore rispetto a quello dell'istruzione ordinaria. La Corte ha osservato in primo luogo che **l'istruzione speciale in Slovacchia comporta in effetti un livello inferiore di istruzione** (viene seguito un curriculum più elementare rispetto a quello delle scuole ordinarie) e vi era una **persistente, diffusa e sistematica sovrarappresentazione degli alunni rom nell'istruzione speciale**. Situazione, questa, che comporta una **presunzione di discriminazione indiretta**. Ciò premesso, la Corte ha inoltre rilevato che i test psicologici utilizzati non tenevano adeguatamente conto delle specificità linguistiche, culturali e sociali dei minori rom e risultavano pertanto privi di sufficienti garanzie contro classificazioni arbitrarie e discriminatorie. Particolare rilievo assume inoltre la mancanza di un sistema effettivo di rivalutazione periodica volto a verificare la permanenza dei presupposti per l'inserimento nel sistema speciale. La Corte ha così accertato la violazione dell'art. 14 della Convenzione, letto congiuntamente all'art. 2 del Protocollo n. 1, sotto il profilo della discriminazione indiretta nell'accesso all'istruzione. Dal punto di vista del tema dei diritti delle persone con disabilità, non può non notarsi come la Corte non rivolga specifici rilievi critici all'esistenza di un sistema di istruzione speciale separato, limitandosi piuttosto a constatare che esso, nel caso concreto, offra un livello di istruzione inferiore rispetto a quello ordinario. Il che, ancora una volta, induce invece a valutare positivamente, e pur con tutte le criticità del caso, il sistema scolastico inclusivo italiano.

La violazione del principio di non discriminazione è stata accertata anche nel caso *I.C. v. The Republic of Moldova*⁸. In questa sentenza la Corte ha esaminato la drammatica vicenda di una donna con disabilità intellettiva, privata della capacità giuridica, vittima di sfruttamento lavorativo e violenza sessuale. In particolare, a 39 anni, la donna – che aveva fino ad allora vissuto in un istituto neuropsichiatrico statale – era stata collocata nella fattoria di una coppia nell'ambito di un programma di deistituzionalizzazione. Dopo qualche anno, la donna era riuscita a fuggire dalla fattoria grazie ad una ONG, denunciando lo

7 Corte EDU, *Salay v. Slovakia*, 27 maggio 2025, n. 29359/22.

8 Corte EDU, *I.C. v. The Republic of Moldova*, 27 febbraio 2025, n. 36436/22.

sfruttamento lavorativo e gli abusi sessuali subiti. Aperto il processo a carico della coppia per tratta di esseri umani, servitù e violenze sessuali, i giudici moldavi ritennero le accuse infondate, prive di prove e giunsero così ad assolvere la coppia. La Corte EDU ha condannato la Repubblica Moldava osservando, tra le altre cose, che né nella fase del collocamento, né successivamente, le autorità moldave hanno controllato le condizioni di vita della donna; che le indagini sulle denunce della ricorrente non sono state svolte in modo adeguato; che le dichiarazioni della donna sono state considerate poco credibili in ragione della sua disabilità. **Inoltre, la Corte ha sottolineato come le decisioni dei tribunali moldavi esprimano pregiudizi legati alla incapacità di autodeterminazione delle persone con disabilità e che, in favore della ricorrente, non era stato adottato alcun accomodamento ragionevole – da un punto di vista processuale – per poterle consentire di ottenere giustizia.** In ragione di tutto ciò, la Corte ha affermato che, anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, la mancata predisposizione di misure adeguate alla condizione della ricorrente, nonché l'utilizzo di argomentazioni stereotipate e discriminatorie circa la sua attendibilità, hanno determinato una violazione dell'articolo 14 CEDU, letto congiuntamente agli articoli 3, 4 e 8.

Nel complesso, la giurisprudenza della Corte EDU del 2025 sembra confermare una crescente attenzione verso la tutela dei diritti delle persone con disabilità, soprattutto nei contesti di privazione della libertà, istituzionalizzazione e accesso alla giustizia. Parallelamente, emerge una concezione sempre più sostanziale dell'eguaglianza e dell'autodeterminazione delle persone con disabilità, che conduce la Corte a censurare approcci stereotipati, paternalistici o meramente formalistici da parte delle autorità nazionali, anche attraverso un ricorso sempre più strutturale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità quale parametro interpretativo della CEDU. Permangono, tuttavia, alcuni profili di tensione rispetto all'approccio della CRPD, in particolare con riferimento al tema dell'istruzione segregata, rispetto al quale la Corte EDU continua a mantenere una posizione meno netta rispetto al paradigma dell'istruzione pienamente inclusiva elaborato nell'ambito della Convenzione ONU.

13.2. Le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Le pronunce emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel 2025 riguardano principalmente il principio di non discriminazione, l'accesso all'istruzione, le cure transfrontaliere e le garanzie procedurali nei procedimenti penali. In tre delle sette pronunce considerate la Corte richiama espressamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità⁹.

⁹ Si tratta, in particolare, delle seguenti sentenze: CGUE, sent. 11 settembre 2025, C-5/24; CGUE, sent. 10 luglio 2025, C-257/24; CGUE, sent. 8 maggio 2025, C-530/23.

Un primo gruppo di decisioni concerne il diritto al lavoro e il principio di non discriminazione.

Con la sentenza 11 settembre 2025, causa C-38/24 (sent. Bervidi), relativa all'estensione delle tutele antidiscriminatorie alla figura del *caregiver*, la CGUE, sollecitata dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione italiana, ha chiarito **che il caregiver può godere dello stesso regime di protezione previsto per la persona con disabilità**, considerando il ruolo essenziale che il *caregiver* stesso ricopre nell'assistenza quotidiana della persona con disabilità (sul punto, cfr. anche il cap. 8). Nel caso che ha dato origine alla decisione, una lavoratrice *caregiver* di un figlio con disabilità grave si era vista rifiutare dal datore di lavoro la richiesta di poter lavorare in un regime orario compatibile con le mansioni di cura che doveva prestare al figlio. Successivamente era giunto anche il licenziamento. La CGUE, interpretando la direttiva 2000/78 – la normativa europea che garantisce parità di trattamento sul lavoro e tutela contro le discriminazioni, comprese quelle fondate sulla disabilità – alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha chiarito che **il divieto di discriminazione si applica anche al caregiver in tutti i casi in cui quest'ultimo subisce svantaggi legati all'attività di sostegno essenziale che egli presta per garantire la qualità della vita della persona con disabilità, soprattutto se minore**. È il concetto della cosiddetta **“discriminazione per associazione”**, già evocato in un precedente del 2008, e che qui viene esteso alle discriminazioni indirette: **la normativa europea non tutela soltanto le discriminazioni subite dalle persone con disabilità, ma anche quelle che colpiscono il caregiver**, e in particolare il genitore, in ragione del dovere che incombe su quest'ultimo di provvedere alla cura del figlio. In caso contrario, dice la CGUE, verrebbero meno l'utilità e l'efficacia della direttiva, che finirebbe per non raggiungere lo scopo di combattere ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità che invece essa intende assicurare. Conseguenza immediata di questo ragionamento è che **il datore di lavoro è obbligato a predisporre soluzioni ragionevoli a favore del caregiver**, affinché quest'ultimo possa garantire assistenza alla persona con disabilità senza essere oggetto di trattamenti svantaggiosi. Tali soluzioni si riferiscono a misure che, sebbene non debbano comportare un onere eccessivo e sproporzionato a carico del datore di lavoro, possono includere adattamenti concreti, quali la riduzione o la rimodulazione dell'orario di lavoro o la riassegnazione ad altra mansione, ove disponibile.

La coeva sentenza C-5/24 dell'11 settembre 2025 (cosiddetta sentenza Pauni) riguarda invece il tema del licenziamento di una lavoratrice assente per malattia a seguito del superamento del periodo massimo di comporro¹⁰ (sul punto cfr. anche cap. 7.3). Di fronte al Tribunale di Ravenna, una lavoratrice con disabilità

10 CGUE, sent. 11 settembre 2025, C-5/24.

aveva citato in giudizio il suo datore di lavoro per **contestare la legittimità del licenziamento intervenuto a seguito della scadenza del periodo di comportamento** pari a 180 giorni all'anno. Il datore di lavoro aveva in effetti agito secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro rilevante (CCNL), che non prescrive alcun trattamento differenziato tra i lavoratori con e senza disabilità, sancendo soltanto che, al termine di tale periodo di 180 giorni, il lavoratore possa fruire, su sua richiesta, di un'ulteriore aspettativa, non retribuita, di 120 giorni. **Il giudice italiano ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi in merito al carattere discriminatorio delle disposizioni del CCNL applicabili al caso concreto.** Da una parte, la CGUE ritiene ovviamente legittima la finalità perseguita dalla normativa italiana che prevede che i datori di lavoro abbiano alle loro dipendenze lavoratori idonei ad esercitare le mansioni alle quali sono stati adibiti. In questa prospettiva, dunque, ben possono i datori di lavoro porre fine al rapporto di lavoro qualora il lavoratore non sia più in grado di fornire la prestazione per cui era stato assunto. Questa finalità non renderebbe, secondo la CGUE, necessariamente discriminatoria l'assenza di un periodo di comportamento differenziato. Allo stesso tempo, però, **la CGUE segnala che il lavoratore con disabilità corre in effetti un rischio maggiore di accumulare giorni di assenza per malattia e quindi un periodo di comportamento non differenziato può determinare una discriminazione indiretta nei confronti del lavoratore con disabilità.** Tutto ciò premesso, la CGUE rimette al giudice nazionale il compito di verificare se l'assenza di un periodo di comportamento differenziato per il lavoratore disabile non sia eccessivo rispetto all'interesse, per il datore di lavoro, di avere a disposizione un lavoratore in grado di svolgere l'attività professionale. Secondo la CGUE, dovrà essere tenuto presente anche il contesto all'interno del quale la normativa si colloca, nonché l'esistenza di disposizioni specifiche volte a compensare gli svantaggi derivanti dalla disabilità. In particolare, il giudice deve chiedersi se l'assenza di una differenziazione sul periodo di comportamento possa essere compensata da altre soluzioni ragionevoli adottate dal datore nei confronti del lavoratore con disabilità. In un passaggio che merita di essere valorizzato, la CGUE infatti osserva che **sarebbe sicuramente contraria al diritto europeo un'interpretazione del CCNL che consentisse al datore di licenziare senza avere prima sperimentato l'attuazione di soluzioni ragionevoli.** In questa prospettiva, la CGUE ritiene che sicuramente non costituisca una «soluzione ragionevole» quanto sancito dall'art. 174 del CCNL applicabile al caso concreto, in virtù del quale un lavoratore, a causa della propria malattia, può richiedere un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, ulteriore rispetto a quello di 180 giorni. Tale disposizione, infatti, è già prevista a livello nazionale e dunque non corrisponde ad uno specifico provvedimento adottato dal datore di lavoro. Ma, soprattutto, si tratta di una previsione che non prende in particolare considerazione il fattore della disabilità.

Sempre con riferimento al principio di non discriminazione, la sentenza C-584/23 del 10 aprile 2025 affronta il tema del **calcolo della pensione di invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro nel caso di una lavoratrice che aveva ridotto l'orario di lavoro per esigenze di cura familiare**¹¹. La controversia nasceva dal fatto che la **pensione era stata calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di part-time**, con conseguente riduzione dell'importo spettante. La lavoratrice sosteneva che tale criterio producesse una discriminazione indiretta fondata sul sesso, dal momento che la riduzione dell'orario per esigenze di cura è utilizzata in misura largamente prevalente dalle donne. La Corte ha escluso la sussistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, ritenendo non sufficientemente dimostrato il particolare svantaggio subito dalle donne rispetto agli uomini nell'applicazione della disciplina previdenziale contestata. La decisione mostra tuttavia **l'attenzione della Corte per il possibile impatto differenziato delle regole previdenziali sulle persone con responsabilità di cura e situazioni di disabilità sopravvenuta**.

Un secondo gruppo di decisioni riguarda invece il diritto all'istruzione inclusiva e la libera circolazione all'interno dell'Unione europea. In particolare, la sentenza C-257/24 del 10 luglio 2025 concerne il diritto di una minore con disabilità mentale, figlia di una lavoratrice frontaliera, a beneficiare di prestazioni di assistenza scolastica in Germania nonostante la residenza della famiglia in Belgio¹². La controversia traeva origine dal **rifiuto delle autorità tedesche di continuare a garantire il servizio di accompagnamento scolastico individuale a causa del mancato requisito della residenza nel territorio nazionale**. La Corte ha anzitutto escluso che tale misura rientrasse nell'ambito del regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, osservando che l'assistenza scolastica richiede una valutazione individuale e discrezionale dei bisogni della persona e non costituisce quindi una prestazione automatica di sicurezza sociale. La tutela della minore è stata invece ricondotta dalla CGUE all'art. 45 TFUE e all'art. 7, par. 2, del regolamento n. 492/2011, che garantiscono ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari parità di accesso ai "vantaggi sociali". Secondo la Corte, l'assistenza scolastica destinata a un minore con disabilità costituisce pienamente un vantaggio sociale, in quanto funzionale all'inclusione scolastica e sociale della persona. **Il requisito della residenza è stato pertanto qualificato come discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori frontalieri e ritenuto sproporzionato**, poiché il collegamento con lo Stato tedesco risultava già garantito sia dall'attività lavorativa svolta dalla madre in Germania sia dal fatto che la prestazione veniva erogata sul territorio tedesco nell'ambito della frequenza scolastica. La decisione valorizza

11 CGUE, sent. 10 aprile 2025, C-584/23.

12 CGUE, sent. 10 luglio 2025, C-257/24.

il diritto all'inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità e richiama i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Sempre nell'ambito dell'istruzione inclusiva si colloca la sentenza C-340/24 del 20 novembre 2025, relativa al riconoscimento di titoli di specializzazione conseguiti in Spagna per l'accesso alla professione di insegnante di sostegno in Italia¹³. Le ricorrenti, cittadine italiane, avevano frequentato presso un'università privata spagnola un corso relativo all'assistenza per alunni con bisogni educativi speciali e avevano chiesto il riconoscimento del titolo per l'inserimento nelle graduatorie italiane del sostegno. Le autorità italiane avevano tuttavia respinto le domande, osservando che il titolo non era ufficialmente riconosciuto in Spagna e non consentiva, in tale Stato, l'accesso a una professione regolamentata. La Corte ha chiarito che, in assenza di un titolo abilitante nello Stato membro d'origine, non trova applicazione la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, il cui funzionamento presuppone appunto l'esistenza di una qualifica ufficialmente riconosciuta. Tuttavia, **resta fermo l'obbligo per lo Stato ospitante di valutare le competenze concretamente acquisite alla luce dei principi di libera circolazione sanciti dagli articoli 45 e 49 TFUE.**

Ulteriori sviluppi giurisprudenziali riguardano il **diritto alla salute e all'accesso alle cure transfrontaliere**. Nel caso C-489/23 del 4 settembre 2025, la Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione delle condizioni amministrative imposte dalla normativa rumena per il rimborso delle cure effettuate all'estero¹⁴. La controversia nasceva dal rifiuto opposto a un paziente oncologico che si era sottoposto in Germania a un intervento specialistico senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione richiesta dal diritto nazionale. In particolare, la normativa rumena subordinava il rimborso alla previa valutazione effettuata esclusivamente da un medico del sistema sanitario pubblico nazionale, escludendo certificazioni equivalenti provenienti dal settore privato. La Corte, interpretando l'art. 7, par. 7, della direttiva 2011/24/UE alla luce dell'art. 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi, ha ritenuto **sproporzionata tale disciplina, osservando che essa produce un effetto dissuasivo rispetto all'accesso alle cure transfrontaliere e non è giustificata né dal contenimento della spesa pubblica né dalla tutela dell'equilibrio finanziario del sistema sanitario**. Secondo la Corte, esistono infatti misure meno restrittive, quali la possibilità di valutare documentazione medica equivalente proveniente anche dal settore privato. **La decisione assume particolare rilievo per le persone con disabilità o affette da patologie complesse che necessitino di cure altamente specialistiche non sempre disponibili tempestivamente nello Stato di residenza.**

13 CGUE, sent. 20 novembre 2025, C-340/24.

14 CGUE, sent. 4 settembre 2025, C-489/23.

Infine, la sentenza C-530/23 dell'8 maggio 2025 trae origine da un **procedimento penale instaurato in Polonia** nei confronti di una **persona** accusata di detenzione di stupefacenti e guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope, **già sottoposta a trattamento psichiatrico e potenzialmente vulnerabile sotto il profilo cognitivo e della salute mentale**. Nonostante tali elementi, l'indagato era stato **interrogato senza assistenza legale** e senza che le autorità nazionali avessero previamente svolto una valutazione concreta e individuale della sua vulnerabilità e della sua capacità di comprendere il procedimento e di esercitare consapevolmente il diritto di difesa¹⁵. La Corte ha interpretato la direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un avvocato e la direttiva 2016/1919/UE sul patrocinio a spese dello Stato alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Corte ha chiarito che **il diritto dell'Unione non impone una presunzione automatica di vulnerabilità, ma obbliga le autorità nazionali a svolgere una valutazione concreta e individuale della situazione della persona coinvolta**, tenendo conto di eventuali disabilità o disturbi cognitivi che possano incidere sulla capacità di comprendere il procedimento e di esercitare il diritto di difesa. In presenza di una violazione del diritto all'assistenza legale, il giudice nazionale è tenuto a garantire una tutela effettiva dei diritti della difesa, anche mediante la disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione, qualora l'utilizzo delle dichiarazioni rese senza difensore comprometta l'equità complessiva del procedimento.

Nel complesso, la giurisprudenza della Corte di giustizia del 2025 sembra confermare una crescente attenzione verso una lettura sostanziale del principio di uguaglianza e non discriminazione, **particolarmente evidente negli ambiti della vita lavorativa e nei casi in cui la condizione di disabilità si intreccia con la responsabilità di cura, la vulnerabilità processuale o gli ostacoli alla piena partecipazione sociale**. Parallelamente, emerge la tendenza della Corte a valorizzare gli obblighi positivi gravanti sugli Stati membri e sui datori di lavoro ai fini della piena partecipazione sociale delle persone con disabilità, anche attraverso il richiamo sempre più frequente alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

15 Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dell'8 maggio 2025, C-530/23.